



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Ufficio federale della migrazione

---

Dipartimento federale di giustizia e polizia

### Libera circolazione totale per i cittadini dell'UE-8

Comunicati, DFGP, 30.03.2011

**Berna. Dal 1° maggio 2011, i cittadini dell'UE-8 beneficeranno per la prima volta della libera circolazione totale delle persone. Oggi il Consiglio federale ha adottato la revisione parziale dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, i suoi Stati membri nonché i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).**

Il 1° aprile 2006 l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) è stato esteso agli Stati che hanno aderito all'UE nel 2004, ossia Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca (UE-8) e, il 1° giugno 2009, a Bulgaria e Romania, nell'UE dal 2007 (UE-2).

Il 1° maggio 2011 segna un'altra tappa nell'iter in roduttivo della libera circolazione delle persone: termina il periodo transitorio nei confronti dell'UE-8, durante il quale la Svizzera era autorizzata ad applicare una serie di restrizioni sia all'accesso al mercato del lavoro da parte dei lavoratori salariati (contingenti, priorità degli indigeni e controllo delle condizioni di salario e d'impiego) sia ai servizi transfrontalieri forniti in quattro settori specifici. Per la prima volta i lavoratori cittadini di uno degli Stati dell'UE-8 beneficeranno della libera circolazione totale in virtù del Protocollo del 27 ottobre 2004 relativo all'estensione dell'ALC all'UE-8 (Protocollo I ALC).

Appellandosi alla clausola di salvaguardia, applicabile fino al 31 maggio 2014, la Svizzera potrà limitare in ogni momento, entro questa data, il numero dei nuovi titoli di soggiorno di una determinata categoria, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti da tale disposizione. In questo modo, nel caso in cui l'immigrazione di manodopera dovesse crescere in misura considerevole, la Svizzera potrebbe reintrodurre il contingentamento dei permessi per i cittadini dell'UE-8 – ma non prima del 1° maggio 2012.

Questi cambiamenti non riguarderanno i cittadini bulgari e rumeni, ai quali continueranno ad applicarsi le disposizioni transitorie. Fanno eccezione i lavoratori indipendenti, che beneficeranno, dal 1° giugno 2011, di una liberalizzazione in virtù del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all'estensione dell'APC a Bulgaria e Romania (Protocollo II ALC).

#### Contatto / informazioni

Mario Gattiker, Ufficio federale della migrazione, T +41 31 322 95 96, Contatto

Ultimo aggiornamento: 30.03.2011

---

Ufficio federale della migrazione (UFM)  
Basi legali | Contatto

---